



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 22 MARZO 2012

- 1. Istanza della A.S.G. NOCERINA S.R.L. INAMMISSIBILE**
tendente a ottenere l'inefficacia della clausola di
"minore contribuzione"
- 2. Ricorso SIG. ALTIERI VITTORIO INAMMISSIBILE**
(Presidente della Delegazione Provinciale
FIGC di Bari)
avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3
inflittagli a seguito di deferimento del
Procuratore Federale per violazione dell'art. 1
comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 96 comma
3 N.O.I.F. - nota n.366/286 pf09-10/AM/ma del
13.7.2011 - (Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN
del 24.10.2011)
- 3. Ricorso S.S.C. NAPOLI S.P.A. INAMMISSIBILE**
avverso la delibera adottata dalla Lega
Nazionale Professionisti Serie A in data
7.11.2011 relativa alla ripartizione delle risorse
audiovisive per la Stagione Sportiva 2010/2011
- 4. Ricorso A.S. ROMA INAMMISSIBILE**
avverso la delibera adottata dalla Lega
Nazionale Professionisti Serie A in data
7.11.2011 relativa alla ripartizione delle risorse
audiovisive per la Stagione Sportiva 2010/2011
- 5. Ricorso Sig. Valter Luigi Cottini RINVIATO al 12.4.2012 ore 14,00**
(all'epoca dei fatti Coordinatore del Settore
Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale
Lombardia, nel periodo 2005-2008)
avverso la sanzione dell' inibizione per mesi 6
inflittagli a seguito di deferimento del
Procuratore Federale per violazione dell'art. 1

C.G.S. in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 171/A del 5.6.2003), in particolare il Titolo IV, gli artt.11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali - nota n. 3093/256 pf 10-11/SP/blr del 17.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

6. Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso l'incongruità della sanzione di 1 anno di inibizione inflitta al Sig. Maurizi Daniel (all'epoca dei fatti Segretario del Ravenna Calcio S.r.l.), a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art 1, comma 1, C.G.S. - nota n. 3208/1909 pf10-11/SP/blr del 21.11.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 31.1.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, infligge al sig. Maurizi Daniel la sanzione dell'inibizione per mesi 15.

7. Istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore GRECO Giorgio **ACCOLTA**

8. Istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore CASANO Giacomo **ACCOLTA**